

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 1° febbraio 1975

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 novembre 1973, n. 1201.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavoratori « occasionali » del ramo industriale del porto di Genova Pag. 603

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1974, n. 731.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze Pag. 603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 732.

Concessione della bandiera di guerra al reparto sperimentale di volo dell'Aeronautica militare Pag. 604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1974, n. 733.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti Pag. 605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1974, n. 734.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta Pag. 605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1974, n. 735.

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma. Pag. 605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 ottobre 1974, n. 736.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Casa del clero », in Verona. Pag. 605

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Radiazione dalla tariffa di vendita del trinciato da pipa « Piper » Pag. 605

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso. Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Calabria per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contributo capitaro relativo all'anno 1974 per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri. Pag. 607

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero degli affari esteri:** Avviso di rettifica . . . Pag. 607
- Ministero della difesa:** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lama dei Peligni Pag. 607
- Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimento di diplomi originali di laurea Pag. 607
- Ministero del turismo e dello spettacolo:** Esito di ricorso. Pag. 607
- Ministero dell'interno:**
- Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Bisacchino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 608
- Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 609
- Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 610
- Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Borgo Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 611
- Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 612
- Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 612
- Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 612
- Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 612

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974.	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974.	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 612
Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 613
Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974.	Pag. 613
Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974	Pag. 613
Avviso di rettifica	Pag. 613

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli	Pag. 613
Smarrimento di ricevute di debito pubblico	Pag. 614

Regione Lazio: Variante al piano di zona del comune di Roma Pag. 614

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria Pag. 614

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova Pag. 614

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattrocento posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) Pag. 614

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Milano Pag. 614

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1974, n. 47.

Provvidenze a favore di opere destinate all'assistenza ospedaliera o specialistica poliambulatoriale Pag. 615

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 31 DEL 1° FEBBRAIO 1975:

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1975.

Tabella «Esport» - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

(9575)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 novembre 1973, n. 1201.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavoratori « occasionali » del ramo industriale del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115;

Considerato che per i lavoratori « occasionali » del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso, non è possibile un regolare controllo della disoccupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Vista la deliberazione adottata il 17 maggio 1973 dal comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori « occasionali » del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1973

LEONE

BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1974, n. 731.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 257 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola in malattie infettive.

Dopo l'art. 300, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 301. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive è di tre anni.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi specialisti è di quattro per ogni anno di corso.

Possono ottenere la iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed in una prova orale.

Art. 302. — Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:

1° Anno:

- 1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
- 2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
- 3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° Anno:

- 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
- 2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
- 3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
- 4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° Anno:

- 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
- 2) Malattie infettive dei Paesi caldi;
- 3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
- 4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 303. — Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialità pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica.

Gli allievi dovranno frequentare i reparti di degenza ed i laboratori clinici per un periodo non inferiore agli otto mesi per ogni anno di corso.

Art. 304. — Durante l'intero corso gli allievi dovranno superare i seguenti esami, per essere ammessi allo anno di corso successivo ed all'esame di diploma:

1° Anno: un esame sulle seguenti discipline: epidemiologia generale delle malattie infettive e nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia.

2° Anno: un esame relativo alle discipline: a) semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; b) anatomia patologica delle malattie infettive; c) tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (1° e 2° anno).

3° Anno: un esame relativo alle discipline: a) patologia e clinica delle malattie infettive (1° e 2° anno); b) malattie infettive dei Paesi caldi.

Un esame relativo alle discipline: a) farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; b) legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 305. — Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento riguardante le malattie infettive.

La direzione della scuola è affidata al professore ufficiale dell'insegnamento di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

MALEFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 732.

Concessione della bandiera di guerra al reparto sperimentale di volo dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Visto l'art. 87 della Costituzione, comma nono;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera di guerra al reparto sperimentale di volo dell'Aeronautica militare.

La bandiera sarà custodita presso il comando del reparto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1974, n. 733.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

- Diritto pubblico dell'economia;
- Diritto sindacale;
- Diritto penale commerciale;
- Storia del diritto canonico;
- Diritto comune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1974, n. 734.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, approvato con regio decreto 31 marzo 1938, n. 575.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1974, n. 735.

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 6, 9 e 11 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, n. 1066.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 ottobre 1974, n. 736.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Casa del clero », in Verona.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Casa del clero », in Verona.

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 110

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Radiazione dalla tariffa di vendita del trinciato da pipa « Piper ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1971, numero 04/1337, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1970, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 300, con il quale, a seguito della sua iscrizione in tariffa venne fissato il prezzo di vendita al pubblico del trinciato da pipa « Piper » nella misura tuttora in vigore;

Considerato che lo smercio del prodotto suddetto è in continua e costante diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione della relativa lavorazione;

Atteso che occorre pertanto provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico del prodotto stesso;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di Monopolio di Stato e la successiva legge 6 agosto 1967, n. 697;

Su parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il trinciato da pipa « Piper » è radiato dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

p. Il Ministro: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974

Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 288

(422)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Treviso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 7.462
Salariati fissi:	
comuni	» 5.457
qualificati	» 6.103
specializzati	» 6.747

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(373)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Premesso che il sig. Giuseppe Cuffaro, nato a Montallegro (Agrigento) il 18 marzo 1932, in atto ivi residente, cittadino italiano per nascita, emigrato in Canada acquistò spontaneamente la cittadinanza di quello Stato, come da decreto n. 293967 emesso dalla competente autorità canadese in data 2 marzo 1959, perdendo conseguentemente quella italiana a norma dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che il sig. Cuffaro, rientrato in Italia, il 2 luglio 1974 dichiarò davanti all'ufficiale di stato civile del comune di Montallegro di rinunciare alla cittadinanza canadese al fine di poter riacquistare quella italiana, a norma dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Considerato, peraltro, che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Giuseppe Cuffaro tale riacquisto, a termini del penultimo comma del menzionato art. 9;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 2982/74, in data 6 dicembre 1974, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Visto l'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'articolo 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al sig. Giuseppe Cuffaro, nato a Montallegro (Agrigento) il 18 marzo 1932, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

(240)

Il Ministro: GUI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Calabria per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Calabria intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Calabria per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive novantadue unità, così ripartite:

quattro funzionari direttivi amministrativi di livello dirigenziale;

venti funzionari direttivi, di cui dodici amministrativi ed otto medici;
 trentadue elementi di concetto forniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 ventiquattro elementi esecutivi, di cui venti dattilografici e quattro archivisti;
 dodici elementi ausiliari, di cui otto forniti di patente di guida per autoveicoli.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Calabria l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
 TOROS

Il Ministro per la sanità
 GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
 COLOMBO

(661)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contributo capitaro relativo all'anno 1974 per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri.

**IL MINISTRO
 PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1973, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera m), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1974 il contributo capitaro di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 10.455 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 6.970 a carico del concedente e di L. 3.485 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nella determinazione del direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali in data 21 dicembre 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 4 gennaio 1975, concernente i noli massimi di terza classe per emigranti, al punto 1, dove è scritto: « Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1974 », leggesi: « Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1975 ».

(750)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lama dei Peligni

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 645, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro sito in comune di Lama dei Peligni, distinti nel catasto di tale comune con le particelle n. 43 (are 10,10), n. 63 (are 57,30), n. 64 (are 15,30), del foglio di mappa n. 32, per la superficie complessiva di Ha 0,82,70.

(678)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Biagio Bonanno, nato a Corleone (Padova) il 14 novembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 19 giugno 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(464)

La dott.ssa Vincenza Vanda Aleni, nata a Milano il 14 aprile 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università Cattolica del « S. Cuore » di Milano il 12 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(465)

La dott.ssa Lina Maria Allò, nata a Casteldaccia (Palermo) il 18 ottobre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Palermo il 25 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(466)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 3 Turismo, foglio n. 259, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 21 ottobre 1968 dal dott. Giovanni Calandra, avverso l'Automobile club d'Italia per l'annullamento della decisione tacita (silenzio-rigetto) di non corrispondergli alcuni assegni.

(474)

MINISTERO DELL'INTERNO**Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.246.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(485/M)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.080.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453/M)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(419/M)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(420/M)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(421/M)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Castronuovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(422/M)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(423/M)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(424/M)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(425/M)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(426/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(427/M)

Autorizzazione al comune di Bisacchino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Bisacchino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(428/M)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(429/M)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(430/M)

**Autorizzazione al comune di Capaci
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(431/M)

**Autorizzazione al comune di Villafrati
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(478/M)

**Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(479/M)

**Autorizzazione al comune di Carlentini
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 413.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(480/M)

**Autorizzazione al comune di Ferla
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(481/M)

**Autorizzazione al comune di Floridia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 648.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(482/M)

**Autorizzazione al comune di Civitacampomariano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Civitacampomariano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(483/M)

**Autorizzazione al comune di Novafeltria
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.669.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(484/M)

**Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(486/M)

**Autorizzazione al comune di Mondaino
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(487/M)

**Autorizzazione al comune di Ceneselli
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(488/M)

**Autorizzazione al comune di Terrasini
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(489/M)

**Autorizzazione al comune di Piandimeleto
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(490/M)

**Autorizzazione al comune di Peglio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.222.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(491/M)

**Autorizzazione al comune di Petriano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.272.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(492/M)

**Autorizzazione al comune di Pergola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 520.103.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(493/M)

**Autorizzazione al comune di Ascrea
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(494/M)

**Autorizzazione al comune di Urbania
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(495/M)

**Autorizzazione al comune di Sassofeltrio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(496/M)

**Autorizzazione al comune di Serrungarina
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(497/M)

**Autorizzazione al comune di Monte Grimano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(498/M)

**Autorizzazione al comune di Monte Porzio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(499/M)

**Autorizzazione al comune di Saltara
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(500/M)

**Autorizzazione al comune di Torgiano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(501/M)

**Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(502/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(503/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(504/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(505/M)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(506/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507/M)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(508/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Borgo Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(509/M)

Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Fara in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(510/M)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Preci (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511/M)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512/M)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514/M)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515/M)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.664.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516/M)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(517/M)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.831.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(518/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.391.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(519/M)

Autorizzazione al comune di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Ceprano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(520/M)

**Autorizzazione al comune di Torrice
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(521/M)

**Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(522/M)

**Autorizzazione al comune di Molazzana
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523/M)

**Autorizzazione al comune di Montelupone
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.557.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(524/M)

**Autorizzazione al comune di Selci
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(525/M)

**Autorizzazione al comune di Tarano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.533.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(526/M)

**Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Torricella in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.174.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(527/M)

**Autorizzazione al comune di Torri in Sabina
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(528/M)

**Autorizzazione al comune di Vacone
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(529/M)

**Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(530/M)

**Autorizzazione al comune di Fiesco
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Fiesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.946.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(531/M)

**Autorizzazione al comune di Melizzano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(532/M)

**Autorizzazione al comune di Molinara
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.388.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(533/M)

**Autorizzazione al comune di Accumoli
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(534/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.103.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(536/M)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.920.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6822 della *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 ottobre 1974.

(513/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	642,40	642,40	642,85	642,40	633,40	642,30	642,25	642,40	642,40	642,40
Dollaro canadese	644,95	644,95	645,10	644,95	636,61	644,90	645,50	644,95	644,95	644,40
Franco svizzero	255,10	255,10	256 —	255,10	259,85	255,10	256 —	255,10	255,10	255,10
Corona danese	115,45	115,45	115,50	115,45	115,75	115,40	115,60	115,45	115,45	115,45
Corona norvegese	127 —	127 —	127,50	127 —	128,50	127,05	127,50	127 —	127 —	127 —
Corona svedese	160,35	160,35	160,70	160,35	160,50	160,30	160,40	160,35	160,35	160,30
Fiorino olandese	263,25	263,25	264 —	263,25	264,19	263,20	263,90	263,25	263,25	263,20
Franco belga	18,32	18,32	18,42	18,32	18,402	18,30	18,39	18,32	18,32	18,30
Franco francese	147,85	147,85	147,80	147,85	148,50	147,90	147,95	147,85	147,85	147,85
Lira sterlina	1525,50	1525,50	1526 —	1525,50	1519,85	1525,50	1524,75	1525,50	1525,50	1525,50
Marco germanico	274,80	274,80	274,90	274,80	275,81	274,60	274,60	274,80	274,80	274,75
Scellino austriaco	38,80	38,80	38,73	38,80	38,75	38,80	38,60	38,80	38,80	38,80
Escudo portoghese	26,54	26,54	26,40	26,54	26,54	26,55	26,46	26,54	26,54	26,50
Peseta spagnola	11,45	11,45	11,42	11,45	11,402	11,45	11,4450	11,45	11,45	11,45
Yen giapponese	2,165	2,165	2,17	2,165	2,153	2,16	2,1650	2,165	2,16	2,15

Media dei titoli del 29 gennaio 1975

Rendita 5 % 1935	91,725	Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,925	» » » 5 % 1977	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,65	» » » 5,50 % 1977	100,50
» 5 % (Ricostruzione)	92,05	» » » 5,50 % 1978	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,60	» » » 5,50 % 1979	99,90
» 5 % (Città di Trieste)	87,725	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,175
» 5 % (Beni esteri)	86,475	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,65	» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,40
» 5,50 % » » 1968-83	80,425	» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,10
» 5,50 % » » 1969-84	81,125	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,95
» 6 % » » 1970-85	84,75	» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,45
» 6 % » » 1971-86	84,30	» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,60
» 6 % » » 1972-87	83 —	» poliennali 7 % 1978	96,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35		

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 29 gennaio 1975**

Dollaro USA	642,325	Franco francese	147,90
Dollaro canadese	645,225	Lira sterlina	1525,125
Franco svizzero	255,55	Marco germanico	274,70
Corona danese	115,525	Scellino austriaco	38,70
Corona norvegese	127,25	Escudo portoghese	26,50
Corona svedese	160,375	Peseta spagnola	11,447
Fiorino olandese	263,575	Yen giapponese	2,165
Franco belga	18,355		

MINISTERO DEL TESORO**Smarrimento di ricevute di debito pubblico**

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 1

E' stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 757 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 12. — Capitale L. 640.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 759 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 20. — Capitale L. 3.125.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1975

(115)

REGIONE LAZIO**Variante al piano di zona del comune di Roma**

Con delibera della giunta regionale 29 ottobre 1974, n. 3947, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 21 novembre 1974, con verbale n. 192/53, è stato approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano n. 1-bis, in variante al piano n. 1, delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma, località « Castel Giubileo ».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dello art. 8 della citata legge n. 167/1962.

(389)

PREFETTURA DI TRIESTE**Ripristino di cognome nella forma originaria****IL PREFETTO**

Visto il decreto prefettizio n. 11419/22072 del 29 settembre 1934, con il quale il cognome di nascita della sig.ra Prelc Lina Valeria vedova Ceuna, nata a Portorose di Pirano (Pola) il 17 gennaio 1908, venne ridotto nella forma italiana di « Pieri », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla sorella Virginia ed al fratello Francesco Prelc;

Vista la domanda di data 4 gennaio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Prelc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Pieri Lina Valeria vedova Ceuna, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Prelc ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 8 gennaio 1975

(390)

*Il prefetto: DI LORENZO***CONCORSI ED ESAMI****PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 4 gennaio 1975, n. 25/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 13 ottobre 1972, n. 856/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 7 novembre 1972.

(391)

**MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattrocento posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34 del 1° dicembre 1974, parte seconda, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 9 marzo 1971, n. 2375, 11 marzo 1972, n. 2376 e 3 giugno 1974, n. 2961, registrati alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1974, registro n. 49 Poste, rispettivamente foglio n. 196, n. 197 e n. 198, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattrocento posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 18 settembre 1970, n. 2285.

(397)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 343/Sanità in data 3 luglio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, dirigente superiore in servizio presso la Regione.

Componenti:

Adria dott. Alberto, funzionario in servizio presso la prefettura di Milano;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;

Persiani prof. Giorgio, responsabile dei servizi veterinari del comune di Milano;

Pezza dott. Franco, veterinario direttore aggiunto di divisione in servizio presso questo assessorato.

Segretario:

Fiore dott. Domenico, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano, del comune interessato.

Milano, addì 15 novembre 1974

p. Il presidente

L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(485)

REGIONI

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1974, n. 47.

Provvidenze a favore di opere destinate all'assistenza ospedaliera o specialistica poliambulatoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 17 dicembre 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINANZIAMENTO DI SPESE DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ED ACQUISTO DI IMMOBILI O STRUTTURE, DESTINATI ALLA ASSISTENZA OSPEDALIERA O ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA POLIAMBULATORIALE.

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle amministrazioni ospedaliere, ai comuni e loro consorzi e agli enti di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per la durata massima di anni 20, un contributo costante fino al 6 per cento delle spese che le amministrazioni interessate affrontano per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto di immobili o strutture da destinare all'assistenza ospedaliera o all'assistenza specialistica poliambulatoriale.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche per far fronte alle maggiori spese, conseguenti a variazioni di prezzi, che le amministrazioni di cui al presente articolo devono sostenere per portare a termine opere che hanno beneficiato di provvidenze concesse in virtù di leggi dello Stato, della Regione o della provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Per beneficiare del contributo di cui all'articolo precedente, le amministrazioni interessate devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione, concernente la spesa, dell'organo competente dell'ente.

Va altresì presentato:

- il progetto esecutivo dell'intera opera con l'indicazione di eventuali stralci, ove trattasi di costruzione di strutture;
- la planimetria e la perizia di stima dell'immobile, ove trattasi di acquisto di beni immobiliari;
- il relativo piano di finanziamento;
- la perizia suppletiva ove trattasi di superi di spesa.

Art. 3.

La giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 24 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, procede alla approvazione del progetto, della perizia di stima o della perizia suppletiva e dispone la concessione del contributo.

Art. 4.

Il contributo provinciale è corrisposto direttamente all'amministrazione interessata dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta spesa, in caso di acquisto di beni immobili, o, in caso di costruzione, di certificazione di inizio, di prosecuzione o di fine lavori.

Qualora la spesa ammessa a contributo venisse finanziata con un mutuo contratto presso un istituto a ciò abilitato, a richiesta dell'amministrazione, il contributo potrà essere corrisposto a detto istituto, previa attestazione di quest'ultimo dell'avvenuto pagamento del rateo o dei ratei afferenti la corrispondente annualità, al netto dell'annualità del contributo provinciale.

Resta fermo per l'amministrazione l'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Spetta all'ufficio tecnico provinciale l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati in conformità al progetto approvato.

Qualsiasi modificazione quantitativa e qualitativa del progetto, che comporti un aumento della spesa preventiva, ed approvata, pari o superiore al 5 per cento, dovrà essere autorizzata dalla giunta provinciale. L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dei benefici concessi.

Capo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE APPARECCHIATURE O ARREDAMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' OSPEDALIERA

Art. 6.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle amministrazioni ospedaliere un contributo fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti relativi all'attività ospedaliera.

Art. 7.

Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente, le amministrazioni ospedaliere devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del consiglio di amministrazione concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento.

Va, altresì presentata la relazione illustrativa del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale e il preventivo di spesa.

Art. 8.

La giunta provinciale dispone con propria deliberazione la concessione del contributo di cui al presente capo.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti direttamente all'amministrazione ospedaliera dietro presentazione delle fatture originali quietanzate, oppure dei contratti di acquisto registrati o delle fatture originali non quietanzate con allegati gli ordinativi di acquisto.

Capo III

GARANZIE DEI MUTUI CONTRATTI O CONTRAENDI
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE OSPEDALIERE

Art. 9.

I mutui contratti o contraendi dalle amministrazioni ospedaliere con la Cassa depositi e prestiti o con qualsiasi istituto, autorizzato a concedere finanziamenti garantiti da delegazioni, possono essere garantiti per capitale ed interessi dalla provincia autonoma di Trento.

Art. 10.

Qualora la provincia, a seguito della prestata garanzia, abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienza dell'amministrazione garantita, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'amministrazione stessa, sulle somme di spettanza di quest'ultima, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate, scadute e non pagate, dei mutui garantiti.

Per i recuperi delle somme di cui al precedente comma saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata della provincia per la durata prevista dall'art. 1 della presente legge.

A detti capitoli sarà disposta l'iscrizione di somme di importo pari agli accertamenti di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 210.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;

L. 210.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 210.000.000 per l'esercizio finanziario 1974, di L. 420.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 e di L. 210.000.000 per l'esercizio 1994.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 13.

Per il rischio derivante dalle garanzie previste dall'art. 10 della presente legge, in relazione ai limiti di impegno di cui al precedente art. 11, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 300.000.000 annui per la durata di anni 20 a partire dall'esercizio finanziario 1974;

L. 300.000.000 annui per la durata di anni 20 a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1974, di L. 600.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 e di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1994.

Art. 14.

Alla copertura dell'onere di L. 1.010.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge, nonché dell'eventuale onere di L. 300.000.000 derivante dalla concessione delle garanzie di cui all'art. 9 della presente legge a carico dello esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 1.310.000.000, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella B, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 210.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 11 della presente legge, nonché dall'eventuale onere di L. 300.000.000 derivante dalla concessione delle garanzie di cui all'art. 9 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota dell'importo complessivo di L. 510.000.000, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 800.000.000 autorizzata con l'art. 12 della presente legge.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa - tabella B, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 1.310.000.000
--	------------------

In aumento:

Cap. 3840 - categ. XII. — Fidejussione a favore delle amministrazioni ospedaliere (leggi provinciali 7 settembre 1972, n. 23 e 19 agosto 1973, n. 28)	L. 300.000.000
---	----------------

Di nuova istituzione:

Cap. 3842 - categ. X. — Contributi alle amministrazioni ospedaliere per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti relativi alla attività ospedaliera	800.000.000
--	-------------

Cap. 3843 - categ. X. — Contributi alle amministrazioni ospedaliere, ai comuni e loro consorzi e agli enti di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto di immobili o strutture da destinare all'assistenza ospedaliera o all'assistenza specialistica poliambulatoriale	210.000.000
---	-------------

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L. 1.310.000.000
---	------------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 9 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: BIANCO

(67)